Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Parte ricorrente – titolare di un conto corrente presso l'intermediario - riferisce di avere subito una truffa all'atto dell'acquisto di una autovettura per la quale è stato effettuato, in data 8/8/2025, a valere sul predetto conto, un bonifico di euro 21.5000 a favore del venditore.
Parte istante aggiunge di essersi avveduta, solo dopo l'esecuzione del bonifico, di alcune incongruenze relative alla vendita. Nello specifico: l'annuncio relativo alla vendita dell'auto era stato rimosso dal sito; la partita IVA trasmessa dal presunto venditore non corrispondeva con l'intestazione della fattura emessa a seguito del bonifico; dall'archivio del PRA l'auto risultava intestata a soggetto diverso dal venditore.
I timori della truffa divenivano certezza allorquando la ricorrente riceveva dalla concessionaria, in data 13/8/2025, una nota di disconoscimento della fattura emessa, accompagnata da una dichiarazione di mancata ricezione del bonifico.
La ricorrente espone ulteriormente di avere denunciato l'accaduto all'autorità (in data 9/8) ed all'intermediario del beneficiario del bonifico (in data 11/8).
Lamenta quindi che quest'ultimo, nonostante la segnalazione, non sia riuscito a revocare integralmente il bonifico per tempo, autorizzando l'illegittimo prelievo di € 14.000,00 da parte del truffatore, soggetto inesistente e sconosciuto all'anagrafe nazionale, dimostrandosi in tal modo sprovvisto di sistemi idonei a prevenire l'illecito perfezionatosi.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte ricorrente lamenta altresì la non corretta verifica, da parte dell'intermediario convenuto, dell'identità del titolare del conto corrente su cui è stato appoggiato il bonifico, circostanza questa che si è rilevata determinante nel perfezionamento del piano criminoso.
Insoddisfatta dell'esito dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario convenuto, la ricorrente si è rivolta all'arbitro chiedendo il rimborso dell'importo di € 14.000,00 corrispondente alla differenza tra la somma vincolata – in attesa della definizione degli accertamenti giudiziari in corso - sul conto del beneficiario della frode (in essere presso l'intermediario convenuto) e la somma prelevata dall'autore della truffa.

L'intermediario – quale banca del beneficiario del bonifico - eccepisce preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla vicenda, in quanto il pagamento veniva eseguito dalla ricorrente tramite altro istituto di credito (la banca dell'ordinante) con autorizzazione a mezzo dei codici dispositivi in uso alla cliente medesima; evidenzia al riguardo che, nella qualità spiegata, non aveva alcuna facoltà di entrare nel merito della disposizione di trasferimento fondi regolarmente autorizzata dalla banca ordinante, a meno che non si ravvisasse una anomalia indice di un tentativo di frode, circostanza questa nel caso di specie insussistente.
Con riguardo al merito l'intermediario precisa innanzitutto che l'importo oggetto di vincolo giudiziario risulta essere 7.744,92, pertanto, la somma oggetto di doglianza sarebbe di € 13.755,08 e non di contro € 14.000,00 richiesti dalla ricorrente.
Deduce inoltre che la condotta della ricorrente, anche se indotta in errore dall'interlocutore truffaldino, denota un elevato grado di colpa e di negligenza nella gestione della transazione commerciale.
In merito alla identificazione del beneficiario della operazione rappresenta che secondo gli orientamenti dell'ABF l'identificativo unico IBAN risulta l'unico dato necessario per la effettuazione del pagamento e che nel caso di specie, le intestazioni dei rapporti e quelle inserite dal ricorrente nella disposizione di pagamento coincidono perfettamente, oltre appunto all'IBAN indicato.
Evidenzia infine di avere sottoposto a blocco il conto "ricevente" non appena ricevuta comunicazione interbancaria dell'illecito.
Chiede quindi il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, in sede di repliche, insiste per il riconoscimento della responsabilità della banca convenuta precisando che l'apertura di un conto in favore di un "soggetto dubbio" espone la banca a responsabilità in quanto costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla vigente normativa antiriciclaggio

DIRITTO

Parte ricorrente chiede la restituzione della somma di € 14.000,00 in relazione ad una operazione di un bonifico disconosciuto di € 21.500,00, asseritamente eseguito fraudolentemente da terzi in data 8/8/2025.
Nello specifico la ricorrente determina l'importo oggetto di domanda in € 14.000,00, somma risultante dalla differenza tra l'importo integrale del bonifico disconosciuto, pari ad € 21.500,00, e la somma in atto bloccata sul conto del beneficiario (esistente presso l'intermediario convenuto) in attesa della definizione dell'attività giudiziaria avviata in relazione all'illecito denunciato dalla cliente. La resistente, in relazione al quantum richiesto da controparte, tuttavia precisa che la somma oggetto di vincolo giudiziario risulta pari ad € 7.744,92, di tal che l'importo oggetto di doglianza non può ascendere ad una somma superiore ad € 13.755,08 (21.500,00 – 7.744,92 = 13.755,08).
Ciò detto, nel caso di specie occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dalla resistente sotto il profilo della dedotta estraneità della convenuta alla vicenda, atteso che il pagamento è stato disposto dalla ricorrente tramite altro istituto di credito

mentre la convenuta avrebbe rivestito il ruolo di istituto del beneficiario del bonifico oggetto di contestazione.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Si osserva infatti che parte ricorrente in sede di ricorso ha dedotto una specifica e personale responsabilità della resistente lamentando l'omesso tempestivo blocco del conto da parte del beneficiario e l'inosservanza da parte della medesima degli obblighi sullo stesso asseritamente gravanti in ordine alla adeguata verifica condotta sul beneficiario del bonifico.
Ne consegue la sussistenza della legittimazione denegata e la necessità di esaminare il merito della controversia.
Sulla base del tenore del ricorso e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella denuncia agli atti del procedimento, cui deve attribuirsi valore confessorio, il Collegio ritiene che l'operazione oggetto in contestazione debba ritenersi eseguita personalmente da parte dell'istante, la quale, ancorché vittima di un raggiro posto in essere da terzi truffatori, ha direttamente autorizzato l'operazione ora in argomento.
Sulla base di questa premessa, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non può che escludere l'operazione in questione dalla sfera di applicazione degli artt. 10 ss. del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
La norma contenuta nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 11/2010 qualifica, infatti, una operazione come non autorizzata quando essa è effettuata in assenza del consenso del pagatore, mentre, nella fattispecie posta all'esame del Collegio, deve essere rilevato come tale consenso appaia invece sussistente, in quanto è la stessa utente ad avere autorizzato l'operazione, sia pure indotta a ciò da terzi mediante raggiro.
Per tale ragione, il Collegio ritiene di non procedere alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni contestate ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato, né alla valutazione della condotta tenuta dal cliente sub specie di colpa grave (Collegio di Palermo decisione n. 287/2024; Collegio di Milano decisione n. 8436 del 2023).
Resta tuttavia da esaminare l'eventuale sussistenza di profili idonei a configurare una responsabilità concorrente dell'intermediario ai sensi delle regole, tratte anche dal diritto comune, che disciplinano al sua attività. Sotto questo profilo due sono i rilievi che la ricorrente muove all'intermediario
I)In primo luogo la ricorrente deduce la responsabilità dell'intermediario per insufficiente verifica dei dati identificativi del titolare del conto su cui è affluito l'accredito e più in generale per la mancata osservanza degli obblighi di adeguata verifica che gravano sul medesimo in sede di apertura del rapporto.
Al riguardo l'intermediario si è limitato a controdedurre di avere assolto agli obblighi di identificazione del cliente nel rispetto della normativa antiriciclaggio, senza tuttavia descrivere nello specifico le attività svolte ma dicendosi disponibile a produrre in giudizio quanto necessario.
In relazione alla contestazione ora in argomento il Collegio osserva che i Collegi dell'ABF hanno elaborato i seguenti principi, che assumono rilievo decisivo ai fini della valutazione della doglianza prospettata.
In analoghe fattispecie, infatti, i Collegi hanno ripetutamente affermato che non sussiste nesso di causalità tra l'eventuale inadempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e il danno patito dal ricorrente, ritenendo assorbente il rilievo per cui, pur eliminando mentalmente l'eventuale condotta inadempiente dell'intermediario, la truffa perpetrata si sarebbe comunque verificata giacché le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente, sicché la corretta identificazione del beneficiario/truffatore non avrebbe comunque impedito l'illecito. (Cfr. ex multis Collegio di Torino, decisione n. 12845/2024).
Inoltre i Collegi ABF hanno chiarito che la disciplina c.d. antiriciclaggio non individua obblighi sul piano civilistico della banca verso i propri *"clienti e in nessun caso prevede un obbligo di astensione dall'esecuzione dalle operazioni, previso dall'articolo 42 del D. Lgs. 231/2007 per il solo caso di*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

impossibilità ad effettuare l'adeguata verifica della clientela e non già in fase di presenza di sospetti che sia in corso, pensata o compiuta una operazione di riciclaggio o che vi siano anomalie indicative di tali circostanze" (così Collegio di Palermo decisione n. 8099/2025).
Alla luce dei principi sopra richiamati che escludono tanto il nesso causale tra l'asserito inadempimento ed il danno lamentato quanto la configurabilità di specifici obblighi civilistici ulteriori in capo all'intermediario, il Collegio ritiene il motivo di doglianza ora in esame privo di fondamento.
II)In secondo luogo la ricorrente contesta all'intermediario la tardività del blocco apposto sul conto del beneficiario evidenziando di avere richiesto in data 11/8/2025 il blocco del bonifico di € 21.500,00 e che nella stessa mattinata l'autore della truffa aveva effettuato prelievi presso ATM della banca per complessivi € 13.755,08.
L'intermediario deduce di avere tempestivamente disposto il blocco del conto nello stesso giorno immediatamente dopo avere ricevuto la comunicazione interbancaria di frode.
Dalla ricostruzione dei fatti risulterebbe che i prelievi siano stati verosimilmente eseguiti prima della ricezione della segnalazione e, dunque, prima che la banca potesse procedere tecnicamente al blocco.
In ogni caso, in assegna di elementi idonei a dimostrare una conoscenza anticipata della frode o un ritardo nell'attivazione delle misure di sicurezza non appare configurabile una responsabilità dell'intermediario sotto il profilo ora in argomento.
Per tutte le ragioni esposte il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE